



COMUNE DI PIADENA DRIZZONA

Provincia di Cremona

Piazza Garibaldi n. 3 - Tel. 0375.98125 - Fax n. 0375.98733

Codice fiscale e Partita IVA 01695750198

Pec: comunepiadenadrizzona@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE (IN ATTUAZIONE DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2023

IL SINDACO

f.to dott. Matteo Guido Giorgio Priori

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Sabina Candela

Art. 1

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di polizia locale per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza sono dotati di arma di ordinanza.

Art. 3

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo di armi in dotazione al servizio di polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 4

Il provvedimento di cui all'art. 3 ed ogni eventuale modifica al numero delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 5

L'arma in dotazione agli addetti di cui al punto 2, è la pistola semiautomatica Beretta modello 84 Cheetah calibro 9 corto o altra pistola semiautomatica di modello compreso nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per il personale maschile sia per quello femminile. Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone del Comune, nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, l'Ufficiale responsabile del Servizio può essere dotato di sciabola, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia. L'arma deve essere portata come previsto dal D.M. 145/87.

Art. 6

L'ufficio di polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 7

Gli appartenenti alla polizia locale aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art 8

L'addetto alla polizia locale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi articoli.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia locale cui è assegnata l'arma in via continuativa come prescritto dal precedente art. 6, di osservare per la custodia delle armi al proprio domicilio le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma, quando non è sotto il diretto controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9

Controlli giornalieri sono effettuati dal responsabile all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

Il Sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del servizio della polizia locale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 10

Il responsabile del servizio cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11

Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia al più vicino Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Art. 12

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- servizi prestati in orari compresi nella fascia oraria dalle 18,00 alle 05,00;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente, l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Per gli altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4 comma 1, n. 2 della legge 07 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda delle esigenze.

Nella tessera di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 13

Gli addetti alla polizia locale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Non è mai consentito il porto dell'arma fuori servizio ad eccezione dei casi in cui venga eccezionalmente autorizzato il servizio in abiti civili ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65/1986.

Non possono essere portate armi diverse da quelle assegnate in dotazione.

Art. 14

Per le modalità del porto dell'arma valgono le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145/1987 al quale ci si riferisce.

Art. 15

Il Comune garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni.

Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltre a custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitare il deposito in armadietti o cassetti facilmente raggiungibili.

Nei locali del servizio è installata una cassaforte a disposizione di ogni assegnatario dell'arma.

Art. 16

I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può chiedere che un contingente del personale inviato per soccorso e supporto sia composto da agenti di pubblica sicurezza che effettuino il servizio in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio o ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento del comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente comma il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà svolto, degli agenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale sono impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 17

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, della legge 28 maggio 1981 n. 286.

Art. 18

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale cui sono siti gli armadi delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 19

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa al Regolamento organico generale del personale comunale, sarà comunicato al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Le norme regolamentari Comunali in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate.

Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia e impegno delle armi e delle munizioni.

Art. 21

Il Presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.